

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

6

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2022

Notariorum Itinera

Varia

6

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA 2022

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

La pubblicazione del volume rientra nel programma di ricerca LIMEN - Linguaggi della mediazione notarile (secc. XII-XV) - Seal of Excellence del Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell'Università degli Studi di Milano 2020 sui cui fondi gravano parte delle spese di stampa



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

e con il contributo dell'Università degli Studi di Genova.

I N D I C E

Presentazione	pag.	IX
I. La giustizia e i suoi strumenti		
Ettore Dezza, « Hec est quedam inquisitio ». <i>Il titulus inquisitionis tra prassi e dottrina nell'età del diritto comune</i>	»	3
Cristina Mantegna - Francesca Santoni, « Omnia mea mecum porto »: <i>i libri di Bartolomeo de Iordano, notaio e giudice alla fine del Duecento</i>	»	25
Stefano Degli Esposti, <i>Fildesmido da Mogliano e i signori di Sant'Angelo: processi e liti tra domini locali nella Marca della prima metà del XIII secolo</i>	»	57
II. La giustizia e i suoi linguaggi		
Alessandra Bassani, <i>Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena</i>	»	89
Valentina Ruzzin, <i>Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)</i>	»	107
Francesco Pirani, <i>La voce dei testimoni e la scrittura dei notai. Forme e pratiche documentarie in alcune inchieste giudiziarie della Marca anconetana (sec. XIII)</i>	»	131
Marta Luigina Mangini, <i>Notai a giudizio: parole, immagini e azioni nella Milano del Tardo Medioevo</i>	»	157
Marta Calleri, <i>L'altra giustizia. I lodi arbitrali a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti</i>	»	183
Ermanno Orlando, <i>Il sistema di composizione negoziale ed extra-giudiziario dei conflitti a Spalato nel XV secolo</i>	»	203
III. La giustizia in Europa		
Simone Balossino, <i>Notai, corti di giustizia e forme documentarie nelle città della Francia meridionale tra XII e XIII secolo</i>	»	219

Thomas Delannoy, <i>Un tabellionage original: l'encadrement de l'activité des passeurs d'actes dans le duché de Bretagne</i>	pag.	247
Maria Luisa Domínguez-Guerrero, <i>Los escribanos del concejo ante la justicia: un pleito por el acceso al oficio</i>	»	271
Rocío Postigo Ruiz, <i>Los escribanos de la justicia de Sevilla. Las ordenanzas de 1442</i>	»	293
Miguel Calleja-Puerta, <i>Práctica judicial y producción de documentos en los reinos de León y Castilla (1150-1250 ca.)</i>	»	323
Adinel C. Dincă, <i>Il ritratto di un notaio pubblico della Transilvania tardo-medievale: Urbanus Petri de Stynawia († ca. 1471). Aspetti sociali, legali e paleografici</i>	»	347
IV. La giustizia della Chiesa		
Sandra Macchiavello, <i>La giustizia nell'estremo ponente ligure: l'arcivescovo Siro, i notai, i documenti (1143-1156)</i>	»	373
Emanuela Fugazza, <i>Piacenza, anni Venti del Duecento. Profili della prassi negoziale in una lite successoria</i>	»	395
Livia Orla, <i>Il tribunale dell'abate: notariato e documentazione a Susa nel secolo XIV</i>	»	413
Maria Cristina Cunha - Maria João Oliveira e Silva, <i>Notai pubblici e notai della curia nelle udienze ecclesiastiche di Braga e Porto (secoli XIII e XIV)</i>	»	437
Mariangela Rapetti, <i>Secreto e secretarios nei Tribunali dell'Inquisizione spagnola. Il caso di Sassari intorno al XVII secolo</i>	»	449
V. La giustizia nell'Italia centro-meridionale		
Maria Galante, <i>L'eredità di Federico II nella documentazione giudiziaria del Regno di Sicilia degli ultimi Svevi</i>	»	471
Giuliana Capriolo, <i>Tra Napoli e Amalfi: persistenze e innovazioni nella documentazione giudiziaria di XIII secolo</i>	»	483
Corinna Drago Tedeschini, <i>Corti di giustizia locali: la situazione barese affiorante dalle carte (secc. XIII-XV)</i>	»	499

Bianca Fadda, <i>Notai e documentazione nella Sardegna dei giudici (secc. XII-XIII)</i>	pag.	519
Cristina Carbonetti Vendittelli, <i>La giustizia dei vincitori, le cautele dei vinti. Gli atti della guerra del 1290 tra Roma e Viterbo</i>	»	537
Matthieu Allingri, <i>Les pouvoirs de juridiction des notaires toscans: autour du titre de notarius et iudex ordinarius et du précepte de guarantee (XII^e-XIV^e siècle)</i>	»	551
Maria Cristina Rossi, <i>Notai e uomini di legge a Pisa tra XI e XII secolo: riflessioni sul profilo culturale di un « ceto » emergente</i>	»	591

VI. La giustizia nell'Italia settentrionale

Giovanna Maria Orlandi, <i>Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Ioço e il suo frammento di metà Duecento</i>	»	619
Paola Guglielmotti, <i>Tra attività istituzionale e network personali: nuovo sondaggio sui giudici a Genova nella prima metà del Trecento</i>	»	637
Antonella Rovere, <i>Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'</i>	»	663
Antonio Olivieri, <i>Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento</i>	»	685
Paolo Buffo, <i>Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)</i>	»	709
Stefano Talamini, <i>Notai e cancellieri nella Repubblica di Venezia tra Medioevo ed Età moderna. Produzione, conservazione e tradizione degli atti giudiziari civili</i>	»	731

«Hec est quedam inquisitio».

Il titulus inquisitionis tra prassi e dottrina nell'età del diritto comune

Ettore Dezza
ettore.dezza@unipv.it

1. *La natura e l'origine del titulus inquisitionis*

Oggetto del presente contributo è il c.d. *titulus inquisitionis*, è cioè l'atto introduttivo del processo inquisitorio *ex officio*, scritto e segreto, che dalla fine del XIII secolo prima in Italia e poi nel resto dell'Europa continentale si impone come forma ordinaria delle procedure giudiziarie in materia di giustizia penale.

Come noto, l'ambiente nel quale si avvia lo sviluppo dei nuovi modelli procedurali inquisitori è quello della giustizia municipale e comunale, e il prevalente apparato normativo di riferimento è quella offerto dalla regolamentazione processuale elaborata nell'ambito del diritto canonico a partire dalla fine del XII secolo, e segnatamente durante il pontificato di Innocenzo III. Affiancatosi nel corso del Duecento ai tradizionali sistemi di giustizia di natura accusatoria, il procedimento inquisitorio tenderà poi ad affermarsi come struttura di gran lunga prevalente nell'amministrazione della giustizia punitiva, con una progressiva espansione che può dirsi giunta alla sua fase conclusiva tra il XV e il XVI secolo. Da quel momento in tutta l'Europa continentale (e fatte ovviamente salve le singole particolarità a livello locale) sarà possibile osservare la vigenza di una forma sostanzialmente unitaria di processo penale di stampo appunto inquisitorio, ispirata al modello emerso nella prassi italiana del Duecento e alle successive elaborazioni dottrinali¹.

Nel contesto della procedura inquisitoria, il *titulus inquisitionis* è il primo degli adempimenti scritti raccolti – di regola in ordine cronologico – nel fascicolo processuale. Esso contiene alcune informazioni essenziali in ordine al procedimento che si sta avviando, quali ad esempio l'indicazione del giudice che conduce l'azione penale, il nome dell'imputato o degli imputati, la narrazione del fatto e altri elementi sui quali

¹ Nell'impossibilità di menzionare tutta la sterminata letteratura storiografica fiorita in ordine allo sviluppo e all'affermazione europea del modello inquisitorio a partire dal XIII secolo, ci limitiamo in questa sede a rinviare alla sintesi offerta in SBRICCOLI 2002, in particolare pp. 163-186. Cfr. inoltre DEZZA 2013, in particolare pp. 3-68.

torneremo in seguito. Tecnicamente, il *titulus inquisitionis* costituisce il primo atto dell'*inquisitio specialis*, e cioè della fase centrale e decisiva del procedimento inquisitorio. Durante tale fase, il giudice penale agisce nei confronti di uno o più imputati esplicitamente individuati, ricercando tanto il materiale probatorio (deposizioni testimoniali, prove materiali, perizie, e così via) quanto la confessione del reo, in modo che il magistrato possa giungere alla pronuncia della sentenza, sentenza che in caso di raggiungimento della c.d. 'piena prova legale' comporta – nel modello inquisitorio classico – la condanna dell'imputato (o degli imputati) alla pena edittale prevista dall'ordinamento².

Solitamente ma non necessariamente la fase dell'*inquisitio specialis* è preceduta – quando ancora non sia stata possibile l'individuazione di uno o più presunti responsabili della commissione del reato *de quo* – dalla fase detta dell'*inquisitio generalis*, durante la quale il giudice penale svolge indagini generiche e preliminari fondamentalmente intese: a) a ottenere il c.d. corpo del reato (*corpus delicti*), è cioè la prova che un reato sia stato effettivamente commesso; b) a individuare i nomi di coloro ai quali spetterà lo scomodo ruolo di imputati nel corso dell'*inquisitio specialis*. La documentazione scritta relativa all'*inquisitio generalis* rientrerà poi nel fascicolo processuale³.

Nel consolidato modello inquisitorio, il *titulus inquisitionis* si presenta secondo un formulario formatosi progressivamente nel corso del XIII secolo. L'elaborazione di tale formulario avviene nell'ambito della prassi giudiziaria ed è opera principalmente dei giudici e dei notai (e in particolare dei *notarii maleficiorum*) che operano, come accennato, nelle curie criminali dei comuni dell'Italia centrosettentrionale. La superstita documentazione giudiziaria ci consente di seguire, quantomeno nelle sue linee generali, tale formazione, dalle prime semplici formulazioni che si collocano intorno al quinto decennio del Duecento per giungere a quelle sempre più complesse e articolate che si consolidano negli ultimi due decenni di quel secolo. Decisiva nella progressiva emersione del formulario è poi l'influenza del diritto dotto civile e, in misura ancor maggiore, canonico, influenza che si manifesta anche dal punto di vista della terminologia impiegata.

Alcuni rapidi esempi, tratti dai risalenti ma fondamentali studi di Hermann Kantorowicz⁴ e da alcuni più recenti contributi di Massimo Vallerani⁵, possono essere utili per meglio comprendere la progressiva emersione, nella prassi giudiziaria comunale e in forme sempre più complesse, del *titulus inquisitionis*. Ci riferiremo in

² Sulle varie fasi del procedimento inquisitorio di diritto comune, cfr. DEZZA 2013, pp. 58-61.

³ *Ibidem*.

⁴ KANTOROWICZ 1907; KANTOROWICZ 1926.

⁵ VALLERANI 1991; VALLERANI 2012.

particolare, con modalità del tutto telegrafiche, ad alcune attestazioni desunte dalle documentazioni giudiziarie bolognesi e perugine.

Partiamo da Bologna, ove nel 1242 un primo frammentario *liber inquisitionum* utilizza la seguente semplice formula: «Inquisitio facta super eo quod dicitur Guidonem de Bonifacio sartorem percussisse et vulnerasse Pelegrinum filium Gerardi de Sancto Mamo ad mortem»⁶. Dieci anni più tardi, nel 1252, è già attestata, sempre a Bologna, quella che sarà la formula introduttiva pressoché definitiva del *titulus inquisitionis*: «Hec est inquisitio facta a dominis malleficiorum super rebus derobatis et ablatis de domo domine Blaxie uxoris domini Alberti»⁷.

Spostiamoci ora a Perugia. Alla fine degli anni Cinquanta nel capoluogo umbro le inquisizioni «non hanno un'intestazione fissa, omologata da un formulario preciso», e «un'apertura del *tipo hec est quaedam inquisitio ex officio* è rarissima»⁸. Una quindicina di anni più tardi, però, già si manifesta una certa evoluzione: dagli anni Settanta compaiono infatti a Perugia attestazioni che sembrano tendere a «un formulario unico nell'intestazione delle cause». È il caso, sempre in via d'esempio, di due *inquisitiones* risalenti l'una al 1276 («Hec est inquisitio publica et specialis domini capitanei et sui iudicis facta contra Aldovranducium filium Egidie Petri ... super eo quod ...; item super eo quod...»), l'altra al 1279 («Inquisitio que fit ex officio per dominum Fredericum olim domini Manuelli de Madiis capitaneum Comunis et Populi civitatis Perusii, super eo quod dicitur quod Iacopellus Bonischagni...») ⁹.

Dai primi anni Ottanta possiamo infine parlare, per Perugia, dell'utilizzo di un formulario relativamente costante e articolato in più clausole che, tra l'altro, contengono espliciti riferimenti agli elementi della *fama* e della *publica vox*, segnale evidente, come vedremo meglio tra poco, dell'avvenuta recezione di alcuni fondamentali istituti processuali di matrice canonistica.

Assai significativo al proposito è il seguente *titulus inquisitionis*, risalente al 1282:

«Inquisitio que fit et fieri intenditur ex officio per nobilem virum dominum Gualfredum de Cancellariis capitaneum Comunis et Populi Perusii et eius iudicem dominum Franciscum ad maleficia deputatum, super maleficiis et excessibus infrascriptis, in eo et super eo quod dicitur et publica vox et fama est quod Salvucius de Corzano iniuriouse et violenter ... Et predicta omnia inquirere intendunt per testes et famam per inditia et tormenta et modis omnibus quibus rei veritas possit

⁶ VALLERANI 2012, p. 293.

⁷ *Ibidem*, nota 40.

⁸ VALLERANI 1991, pp. 89-90.

⁹ *Ibidem*, pp. 123-124 e nota 42.

melius inveniri et veritate comperta ad punitionem dictorum maleficiorum et dictorum armorum delacionis, ita quod dicta maleficia non remaneant impunita »¹⁰.

A proposito di questo *titulus*, notiamo *en passant* come nella sua parte finale compaia un riferimento alla nota massima *interest reipublice ne crimina remaneant impunita*, chiave di volta dell'intero modello inquisitorio affermatosi a partire dal XIII secolo¹¹.

Dopo pochi anni, nel 1286, alla *fama*, al *clamor* e alla *publica vox* si aggiunge a Perugia il riferimento, ancora una volta canonistico, alla *clamosa insinuatio* che, come vedremo meglio in seguito, ben presto si consoliderà come elemento ordinario del *titulus inquisitionis*:

« Hec est inquisitio que intenditur fieri ex officio nobilis viri domini Guilielmi Rubei capitanei Communis et Populi Perusii et sapientis viri domini Iohannis eius iudicis ad maleficia deputati, super eo quod publica vox et fama est et validus clamor insonavit et clamosa insinuatio processit quod ... »¹².

Ritorniamo ora a Bologna, e precisamente alle *inquisitiones* risalenti al decennio 1289-1299 a suo tempo edite da Kantorowicz¹³. Le *inquisitiones* del 1289 – che, giova rammentarlo, hanno come protagonista Alberto Gandino nelle vesti di giudice – presentano un *titulus* redatto secondo uno schema che appare ormai costante e assai vicino a quello, in cinque passaggi, destinato a consolidarsi nel giro di pochi anni. Come esempio di tale schema riportiamo il *titulus inquisitionis* di un procedimento condotto dal testé citato Alberto Gandino a partire dall'11 febbraio 1289:

« Die veneris XI februarii post tertias. Hec est inquisitio quae fit et fieri intenditur ex officio dicti d. potestatis et iudicis contra Ugolinum ... et Iacobinum ... super eo quod dicitur et publica vox et fama est, quod ipsi et quislibet eorum cum pluribus aliis [si omette qui la lunga descrizione di un caso di omicidio], et contra omnes alios qui fuissent et reperirentur fuisse ad dictum malleficium faciendum et committendum, vel qui reperirentur dedisse dictis mallefactoribus auxilium, consilium et favorem. Super quibus omnibus dictus iudex intendit inquirere etc. »¹⁴.

Segnaliamo da ultimo che un'ulteriore evoluzione si manifesterà a Bologna allo scadere del secolo, quando la struttura del *titulus* cambierà definitivamente in

¹⁰ *Ibidem*, p. 124, nota 43.

¹¹ Sulle origini di questa fondamentale massima e sulla sua diffusione, cfr. da ultimo VARALDA 2016 (con ampie indicazioni bibliografiche).

¹² VALLERANI 1991, p. 124, nota 43.

¹³ KANTOROWICZ 1907, pp. 203-252.

¹⁴ *Ibidem*, p. 232.

quanto l'indicazione della data di avvio dell'*inquisitio* sarà eliminata all'inizio del testo e verrà spostata alla fine dello stesso ¹⁵.

2. La struttura e i contenuti del *titulus inquisitionis* nella sua forma definitiva

Tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento si può dunque senz'altro parlare – e non solo nei casi di Bologna e Perugia – di una forma *standard* e diffusa assunta dal *titulus inquisitionis*. Tale forma *standard* – destinata a rimanere sostanzialmente immutata per oltre quattro secoli – si articola in cinque passaggi che illustreremo nei seguenti capoversi fornendo in nota, per ciascuno di essi, un esempio concreto, desunto da un *titulus inquisitionis* edito a suo tempo da Kantorowicz e relativo a un procedimento penale svoltosi a Bologna dal 5 al 14 dicembre 1299 a opera del podestà Filippo de Vergiolensibus e del giudice Vezio de Bonfilliolis ¹⁶. Ovviamente sarà sempre possibile trovare, nella superstita documentazione giudiziaria successiva all'inizio del Trecento, piccole o grandi variazioni formali rispetto allo schema illustrato nella presente occasione, ma tali variazioni, attribuibili alla varietà delle pratiche affermatesi nei diversi tempi e nei singoli luoghi, non impediscono che si possa senz'altro parlare di un modello unitario di *titulus inquisitionis* ¹⁷.

Il primo tra i cinque passaggi ora segnalati attesta l'apertura di una *inquisitio ex officio* (cioè avviata in base ai doveri d'ufficio del giudice) da parte di un ben identificato magistrato penale. La formula introduttiva è sempre *hec est quedam inquisitio que fit et fieri intenditur* (o meno frequentemente *hec est inquisitio*, etc.), ed è seguita dall'indicazione del nome del magistrato e delle funzioni svolte da quest'ultimo. Di regola, quantomeno nell'ambito della giustizia municipale, si tratta di un giudice di podestà (quale ad esempio il giudice *maleficiorum*) o direttamente di un podestà, i cui nomi sono accompagnati dalle consuete qualificazioni onorifiche (*nobilis vir*, *spectabilis vir*, *honorabilis potestas*, e così via) ¹⁸.

¹⁵ Su questa modificazione strutturale rinviemo a quanto osservato da Kantorowicz, *ibidem*, p. 141.

¹⁶ *Ibidem*, pp. 203-218. Il caso in parola è stato di recente illustrato e commentato da PENNINGTON 2016, in particolare pp. 10-21.

¹⁷ Una prima sintetica ricostruzione della struttura del *titulus inquisitionis*, basata sulla documentazione giudiziaria bolognese di fine Duecento, è offerta in KANTOROWICZ 1907, pp. 140-141. Più di recente il tema è stato toccato nei seguenti contributi: ANTONIELLA – CARBONE 2004, in particolare pp. 350-352; LETT 2016, in particolare il testo corrispondente alle note 12 e 13; LETT 2021, in particolare il testo corrispondente alle note 31-33.

¹⁸ KANTOROWICZ 1907, p. 203: «Hec est inquisitio, que fit et fieri intenditur ex officio nobilis et potentis militis d. Phylippi de Vergiolensibus, honorabilis potestatis civitatis Bononie sub examine discreti et sapientis viri d. Vecti de Bonfilliolis, indicis ipsius d. potestatis et comunis Bononie ad malleficia deputati».

Segue, al secondo posto, la specificazione del nome dell'inquisito (o degli inquisiti), introdotto dagli avverbi *adversus* e/o *contra*. Tranne casi eccezionali (ad esempio quando si proceda nei confronti di collettività), gli inquisiti devono essere individuati singolarmente nel modo il più preciso possibile, e a tale scopo si ricorre di frequente all'indicazione della paternità e/o del luogo di origine o di residenza¹⁹.

Il terzo passaggio comporta la *narratio* degli eventi, e cioè la descrizione sintetica del fatto o dei fatti, corredata dalla specificazione del tempo e del luogo del commesso reato²⁰. La *narratio* (talora indicata come *relatio* o *exhibitio* o ancora come *informatio*) è introdotta dalla formula *de eo, pro eo et super eo quod* o da formule analoghe. In essa sono inserite alcune importanti specificazioni che precedono la descrizione dei fatti e che derivano direttamente dalla normativa canonistica. Tali specificazioni riguardano in particolare le modalità mediante le quali sia pervenuta al giudice la notizia di reato che ha dato luogo all'iniziativa *ex officio* (*ad aures et notitiam iudicis pervenit quod...*).

Ci riferiamo in particolare al fatto che la *notitia criminis* deve essere giunta al giudice o comunque alla sua *curia* mediante la *fama* (ovvero il *clamor* o il *rumor*) e/o la *publica vox*, e grazie a specifiche *insinuationes*²¹. È altresì necessario esplicitare, sempre in seguito alla recezione di alcune regole canonistiche, che le *insinuationes* non sono state episodiche ma si sono ripetute nel tempo, e che le *notitiae criminis* provengono non da persone malevole o sospette ma da individui fededegni e supe-

¹⁹ *Ibidem*, pp. 203-204: «adversus et contra Mengum filium Ugolini, capelle s. Leonardi, et Nicholaum, qui dicitur Pedecolus, Bonamici Sandrolum domine Pare, capelle s. Marie Madalene, et contra quemlibet ipsorum».

²⁰ *Ibidem*, p. 204: «super eo, quod dicitur et est fama, quod ipsi et ipsorum quilibet sunt publici et famosi latrones et furtorum receptatores, et maxime dicitur quod ipsi hoc anno de presenti mense decembris noctis tempore accesserunt ad quandam stationem Montanarii et Iohannis, fratrum et filiorum fratris Bellecti, sitam in civitate Bononie in capella s. Bertholi iuxta vias publicas et iuxta domos monasterii s. Bertoli, et dictam stationem frugerunt et aperuerunt et de dicta statione fracta extraxerunt et exportaverunt furtive et malo modo et animo lucrandi triginta lib. bon. et quatuor gavectas sive filças de sirico diversorum colorum, quarum due gavecte erant de viride claro et alia de viride scuro et alia de colore rubeo, et alias plures res, et ipsas res dictus Menghus retinuit et receptavit et maxime dictum siricum in domo sue habitationis, scienter et dolose, sciens ipsas res esse furtivas».

²¹ La principale fonte normativa relativa al ruolo della *fama* è costituita dalla decretale innocenziana *Qualiter et quando*, promulgata nel 1206. La *clamosa insinuatio* è a sua volta già prevista nella precedente decretale – sempre di Innocenzo III – *Licet Heli*, risalente al 1199. Sul tema della *fama* e della sua funzione processuale in collegamento con l'affermarsi del modello inquisitorio è fiorita anche in tempi recenti una cospicua letteratura. In questa sede ci limitiamo a segnalare, senza alcuna pretesa di completezza, i seguenti contributi: MIGLIORINO 1985, pp. 45-72; MIGLIORINO 2011; AIMONE 1994; THÉRY 2003; VALLERANI 2007; VALLERANI 2008; VALLERANI 2009; FIORI 2012; FUGAZZA 2017; CHIODI 2018; VALSECCHI 2021; BASSANI 2021.

riori a ogni eccezione²². In progresso di tempo la *narratio* dovrà di regola contenere anche un esplicito riferimento all'elemento soggettivo del reato, spesso segnalato mediante l'utilizzo di avverbi come *scienter*, *dolose* o *appensate*, ovvero con espressioni quale *irato animo*. Non mancano infine i casi nei quali il *titulus* segnali che l'*inquisitio* è stata avviata su denuncia di soggetti privati o di pubblici ufficiali, e in questi casi troveremo espressioni quali *super quadam notificatione* ovvero *ad denunciationem et querelam alicuius*, o simili²³.

Il quarto passaggio è costituito dalla c.d. *intentio*, che si risolve in una formula nella quale si esprime l'intenzione del giudice di condurre l'*inquisitio specialis* nei confronti dell'imputato allo scopo di condannarlo alla debita pena. L'*intentio* è introdotta da espressioni quali *super quibus* o *super quibus omnibus et singulis*, che fanno riferimento ai fatti di reato descritti nella *narratio* sui quali il giudice ora *intendit procedere*. Di frequente nell'*intentio* troviamo l'indicazione che il giudice deve operare *secundum formam iuris et statutorum civitatis* ovvero, più genericamente, *debita forma iuris*. Egli dovrà comunque agire nel modo più efficace (ad esempio: *quocunque alio modo, via, iure et forma quibus melius poterit et debebit*) affinché gli inquisiti, purché *reperi culpabiles*, siano puniti e condannati²⁴.

Il quinto e ultimo elemento del *titulus inquisitionis* è rappresentato dalla c.d. *incoatio* (talora indicata come *formatio* o *inceptio*), che contiene l'indicazione della data in cui è iniziata l'azione penale e in particolare è stata *formata* (o *facta*) l'*inquisitio specialis*. Di regola, oltre alla data nell'*incoatio* viene indicato anche il luogo di avvio del procedimento, solitamente (ma non necessariamente) rappresentato dalla sede del tribunale podestarile, spesso con l'indicazione che si tratta del *bancum iuris* o del *bancum maleficiorum*²⁵.

²² Anche in questo caso la fonte primaria è costituita dalla decretale *Qualiter et quando* del 1206.

²³ Non è ovviamente possibile approfondire nella presente occasione la varia e complessa casistica, tutt'altro che infrequente nella documentazione giudiziaria a partire dal Duecento, dalla quale risulta che l'*inquisitio* sia stata avviata da un'iniziativa della parte lesa o di soggetti terzi pubblici o privati ovvero concorra con tali iniziative. Basterà qui ricordare che tali forme ibride furono all'origine di numerose questioni pratiche e/o interpretative largamente discusse anche in sede dottrinale.

²⁴ KANTOROWICZ 1907, p. 204: «Super quibus omnibus et singulis et quolibet predictorum et aliis dependentibus, descendentibus, coherentibus et conexis predictis vel alicui predictorum dictus d. potestas sub examine dicti iudicis inquit et inquirere intendit et predictos vel aliquem ex eis repertum vel repertos culpabilem aut culpabiles de predictis vel aliquo predictorum punire et condemnare secundum formam statutorum et ordinamentorum, provisionum et reformationum comunis et populi civitatis Bononie et omni modo et iure quibus melius poterit ».

²⁵ *Ibidem*: «Incoata et incepta fuit suprascripta inquisitio per d. Laçarium, militem sive socium

3. *Il titulus inquisitionis e la criminalistica di diritto comune: Angelo Gambiglionni e Giovanni Pietro Ferrari*

Il *titulus inquisitionis* che abbiamo testé esaminato nei suoi elementi costitutivi non rimane confinato negli atti della prassi o nei rinnovati formulari che ben presto iniziano a circolare tra gli addetti agli apparati di giustizia²⁶. Al contrario, in progresso di tempo esso diventa oggetto di uno specifico interesse da parte della dottrina giuridica, e in particolare da parte di taluni esponenti della nuova criminalistica che inizia a fiorire proprio in concomitanza con il graduale affermarsi nella prassi giudiziaria del modello inquisitorio. In effetti, il *titulus inquisitionis* viene studiato e utilizzato come punto di riferimento nelle opere di alcuni importanti autori, opere che ci appaiono sospese tra le necessità della pratica e le esigenze dottrinali intese a una sempre più accurata elaborazione dogmatica degli istituti del nuovo processo penale²⁷.

Il caso più noto che attesti una specifica considerazione dottrinale per il *titulus inquisitionis* e il suo ruolo nell'economia del procedimento inquisitorio è quello rappresentato dal trattato *De maleficiis* dell'aretino Angelo Gambiglionni, risalente al 1438 e continuamente aggiornato nei decenni successivi²⁸.

Figura paradigmatica di quel duplice interesse per la prassi e nel contempo per la elaborazione dogmatica cui abbiamo testé accennato, Gambiglionni costruisce il suo trattato attorno al *titulus inquisitionis* mettendo a frutto tutti gli spunti che un siffatto adempimento processuale può offrire. Il trattato si apre in effetti riportando il testo di un fittizio *titulus inquisitionis* (e della relativa *sententia*), e questo testo viene poi commentato parola per parola nelle successive 85 rubriche che compongono il trattato.

Allo scopo di offrire una illustrazione la più ampia possibile della materia penalistica, Gambiglionni costruisce il suo immaginario *titulus inquisitionis* arricchendolo di varianti e aggiungendo particolari (segnatamente nella definizione delle varie imputazioni e nella *narratio* estremamente complessa e puntuale dei fatti di causa) che gli

dicti d. potestatis, et me Iustum, notarium ipsius d. potestatis, sub portichu domus stationis dicti Montanarii et Iohannis in inquisitione contente in dicta capella s. Bertoli de mandato dicti d. Vecti iudicis die sabati quinto decembris circa horam tertie ».

²⁶ Un bell'esempio di tali formulari è presente nel codice 82 del Collegio di Spagna di Bologna, nel quale ai ff. 221r-225v è conservato il manoscritto di un *Formularium causarum criminalium* – attribuito al maturo Trecento o alla prima metà del secolo successivo – che si apre appunto con un *titulus inquisitionis* del tutto analogo a quello descritto in precedenza (f. 221r: « Hec est quedam inquisitio et titulus inquisitionis »). Cfr., su questo codice, *Codici del Collegio di Spagna di Bologna* 1992, p. 180.

²⁷ Cfr. PIFFERI 2012.

²⁸ Cfr. ZORDAN 1976.

consentono poi, nel corso della trattazione, di affrontare un numero singolarmente cospicuo di temi di diritto penale sia processuale che sostanziale. Il risultato ottenuto è quello di un compiuto affresco dello stato della giustizia penale e dei suoi istituti nella prima metà del Quattrocento, particolarmente ricco di citazioni dottrinali e di riferimenti a personali esperienze ma anche di istruzioni e ammonimenti per gli operatori del diritto. Non stupisce dunque lo straordinario successo dell'opera, che circolò in tutta Europa dapprima manoscritta e poi in parecchie decine di edizioni a stampa²⁹.

Gambiglionni non fu peraltro il primo a sfruttare l'espedito stilistico incentrato sul *titulus inquisitionis* e sulle ampie possibilità di approfondimento da esso offerte³⁰. Alcuni decenni prima, il medesimo *escamotage* poi ripreso dall'aretino già compare nell'opera di un giurista appartenente a quel medesimo indirizzo dottrinale che, come abbiamo già segnalato, innesta su solide basi culturali e accademiche una spiccata attenzione per le esigenze della pratica. Ci riferiamo al pavese Giovanni Pietro Ferrari, autore di uno tra i *testbooks* che ebbero maggiore diffusione tra gli operatori del diritto nell'età del maturo diritto comune, la celebre *Aurea practica* (detta anche *Practica papiensis*), opera di ampio respiro composta a partire dall'anno 1400 e al cui perfezionamento l'autore attese probabilmente per tutta la vita³¹.

Orbene, la quarta e ultima parte dell'*Aurea practica*, per il resto dedicata al diritto civile processuale e sostanziale³², si intitola *Forma inquisitionis* ed è appunto incentrata sulla disciplina del processo penale inquisitorio. Tale disciplina viene descritta, esattamente come farà anni più tardi Gambiglionni, premettendo alla trattazione il *titulus* di una ipotetica inquisizione (in questo caso condotta da un Rinaldo Beccaria di Pieve podestà di Milano) relativa a una serie di reati commessi tra Pavia e la capitale lombarda. I vari passaggi e le singole formule del *titulus* sono poi oggetto di specifica illustrazione *de verbo ad verbum* mediante 24 rubriche di diversa estensione corredate, come nel *De maleficiis* di Gambiglionni, da ampi riferimenti testuali e dottrinali, da considerazioni personali e da consigli pratici per giudici, notai e avvocati.

Rispetto al *De maleficiis* di Gambiglionni, la *Forma inquisitionis* di Ferrari appare senz'altro più concentrata e sintetica, ma offre comunque «un ricco e succoso commento teorico»³³ a tutte le principali fasi del procedimento inquisitorio, del

²⁹ Cfr.: MAFFEI - MAFFEI 1994, in particolare pp. 41-44; MURANO 2012a, pp. 210-212; MAFFEI 2013b, I, pp. 939-941.

³⁰ Cfr. ZORDAN 1976, p. 17.

³¹ Cfr.: VACCARI 1925; MASSETTO 2013.

³² E precisamente al processo civile (I), alla materia dei contratti (II) e alle successioni (III).

³³ MASSETTO 2013, p. 842.

quale vengono in particolare messi in risalto gli aspetti relativi all'elemento soggettivo del reato. Numerose sono le digressioni volte alla discussione di singole *quaestiones*, e ricorrente appare il riferimento al ruolo esemplare che può svolgere una rigorosa giustizia penale in un contesto sociale che il *practicus papiensis* descrive con toni talora allarmati, lamentando l'aumento della criminalità manifestatosi in area padana dopo la morte di Gian Galeazzo Visconti³⁴.

4 La letteratura delle pratiche giudiziarie: Lorenzo Priori

Nella criminalistica dei secoli successivi al XV e fino all'esaurimento, nel XVIII secolo, dell'esperienza storica del processo inquisitorio di diritto comune, non mancano i rinnovati riferimenti al *titulus inquisitionis* e al suo ruolo nella prassi delle corti penali.

Tali riferimenti si ritrovano in particolare nella letteratura delle c.d. *practicae* giudiziarie, opere rivolte agli operatori del diritto e di diversissimo valore scientifico in quanto composte talora da giuristi provetti ma più di frequente da umili cancellieri di tribunale. Scritte per lo più – quantomeno dal tardo Cinquecento – in lingua volgare, esse sono tutte accomunate dallo specifico interesse per i concreti meccanismi procedurali, e ci offrono un quadro di prima mano del quotidiano esercizio della giustizia penale nei secoli finali dell'esperienza del diritto comune³⁵.

Paradigmatico al proposito è uno dei più noti tra i testi di tale natura, la *Pratica Criminale* redatta dal cancelliere veneziano Lorenzo Priori, che operò nelle curie penali della Terraferma veneta tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo. Risalente all'incirca al 1590 e pubblicata postuma nel 1622, la *Pratica* di Priori – tra le prime in lingua volgare – ebbe un buon successo, fu più volte ristampata fino al Settecento inoltrato, e in anni recenti è stata oggetto di studi approfonditi³⁶.

Ciò che rileva della *Pratica* di Priori ai fini del presente contributo è il fatto che in essa una parte del capitolo intitolato alla citazione in giudizio degli imputati è intesa a illustrare con le opportune spiegazioni la « forma dell'inquisitione » – che Priori precisa essere propriamente l'« inquisitione speciale » – e in particolare a dettare le istruzioni utili alla sua redazione (« l'inquisitione si suol fare in questo modo »)³⁷.

³⁴ *Ibidem*, p. 843.

³⁵ Cfr., in argomento: SBRICCOLI 2002, pp. 173-178; MILETTI 2015, in particolare pp. 496-498; GARLATI 2016.

³⁶ Ci riferiamo ad *Amministrazione della giustizia penale* 2004. Cfr. inoltre POVOLO 2013. Nella presente occasione il testo di Priori è stato consultato nella edizione del 1738 (PRIORI 1738).

³⁷ PRIORI 1738, *Della citazione*, p. 30.

Le pagine della *Pratica* ci dicono che, in ordine al *titulus inquisitionis*, ben poco è cambiato dai tempi di Ferrari e Gambiglioni. In esse ritroviamo infatti la medesima articolazione in cinque passaggi e l'utilizzo delle medesime formule consolidate tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento e che abbiamo già avuto modo di conoscere.

Si parte in effetti dalla medesima (e possiamo ormai ben dire 'classica') clausola di avvio («haec est quaedam inquisitio, seu titulus inquisitionis, quae fit et fieri intenditur»), cui deve seguire l'indicazione del nome del magistrato. Si passa poi all'esatta individuazione degli inquisiti («contra ed adversus») e alla narrazione del fatto («in eo, de eo, super eo»). Priori sottolinea la necessità di inserire nella *narratio* tutte le precisazioni che abbiamo imparato a conoscere: la *notitia criminis* deve essere giunta «ad aures ... potestatis et iudicis» mediante la *fama* («fama pubblica praecedente») e attraverso le *insinuationes* («clamosa insinuatione referente»); queste ultime devono poi essere ripetute nel tempo e devono altresì provenire da persone superiori a ogni eccezione («non semel tantum sed saepe et saepius», «non a malevolis et suspectis sed potius ab honestis et veridicis hominibus»). Altrettanto necessaria è poi, nella *narratio*, l'indicazione del luogo e del tempo dell'evento criminoso, nonché la segnalazione relativa all'elemento soggettivo dello stesso, e cioè al fatto che il reato sia stato commesso «scienter et dolose»³⁸.

Anche l'*intentio* e l'*incoatio* non mutano rispetto alla tradizione: esse sono sempre introdotte dalle consuete formule («super quibus omnibus» e «incoacta facta et formata fuit dicta inquisitio per dictum dominum potestatem»), e consentono – sottolinea Priori – di procedere in ordine a tutte le circostanze indicate nel *titulus inquisitionis* «se bene non sono provate tutte le qualità in esso dedotte»³⁹.

Aggiungiamo da ultimo che tra le notazioni sviluppate da Priori due in particolare meritano di essere sottolineate. La prima concerne il fatto che il *titulus inquisitionis* è utile anche all'inquisito in quanto gli consente di conoscere quale sia il giudice davanti al quale dovrà comparire «per sapere se è competente o no». La seconda riguarda l'esatta individuazione della persona dell'inquisito, che deve essere descritta anche «nella statura, effigie, vestimenti, segni, e con quelli altri modi che si possono» affinché, «constando del delitto», si possa «punire il delinquente» anche quando sia stato commesso «errore di nome, o di patria, o di cognome»⁴⁰.

³⁸ *Ibidem*, p. 31.

³⁹ *Ibidem*, p. 32.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 31.

5 *Alle origini dell'interesse dottrinale per il titulus inquisitionis: dall'Ordo iudiciarius di Egidio Foscherari ...*

Dopo avere sinteticamente accennato all'interesse scientifico e pratico manifestatosi nella penalistica di diritto comune nei confronti del *titulus inquisitionis*, non ci pare inutile concludere il presente contributo cercando di risalire alle origini di tale interesse. E più precisamente al momento nel quale il *titulus inquisitionis*, nato come abbiamo visto nella pratica giudiziaria e notarile del Duecento, inizia a essere preso in considerazione dalla dottrina giuridica – in realtà ben prima delle opere di Ferrari e Gambiglioni – come importante elemento costitutivo del sistema processuale penale.

A tale proposito rileviamo innanzitutto come la più nota tra le opere di diritto notarile duecentesche, la celeberrima *Summa totius artis notarie* di Rolandino Passaggeri⁴¹, non offra specifiche indicazioni in ordine al tema che qui rileva. Rolandino si occupa bensì del processo penale e delle sue formule nel capitolo IX, *De iudiciis*, della *Collectio Contractuum* (il capitolo risale all'incirca al 1257), ma in tale capitolo troviamo solo qualche rapido accenno al processo inquisitorio⁴², mentre il formulario giudiziario penale resta nel suo insieme espressione di un procedimento di natura accusatoria.

Un primo riferimento dottrinale al *titulus inquisitionis* sembra invece individuabile in un testo proveniente dal medesimo contesto bolognese e di poco successivo al formulario penalistico rolandiniano. Intendiamo riferirci all'*Ordo iudiciarius* composto da Egidio Foscherari verso il 1265 che, sebbene dedicato – si badi bene – all'illustrazione e al commento delle procedure giudiziarie canoniche, opera frequenti riferimenti alle consuetudini giudiziarie applicate a Bologna dalle corti secolari⁴³.

Trattando della materia relativa al processo inquisitorio canonico nel capitolo LXXXVIII, *Quis ordo servandus sit quando agitur de crimine per modum inquisitionis*, l'*Ordo* in parola riporta il testo di una *forma inquisitionis* che già presenta alcuni tra gli elementi destinati a divenire tratteggi nell'atto introduttivo del procedimento.

⁴¹ Nella presente occasione l'opera rolandiniana è stata consultata nella edizione del 1546 (ROLANDINUS). Per ragguagli biobibliografici sull'autore rinviamo a BIROCCHI 2013 e a MURANO 2012b, pp. 27-31.

⁴² Rolandino accenna alle principali modalità del processo di tipo inquisitorio nella breve rubrica *De extraordinariis criminalis iudicii* (f. 388rv della citata edizione), mentre nel formulario *De criminalibus scripturiis* (ff. 392v-394r) inserisce un modello delle «literae» che devono accompagnare il trasferimento «ad maiorem iudicem qui habet gladii potestatem» di un inquisito che, sottoposto a tortura, abbia reso formale confessione (f. 396v). Maggiore attenzione è dedicata al processo *sine accusatore* nelle integrazioni e nei commenti (risalenti peraltro agli anni attorno al 1300) composti da Pietro d'Anzola e che accompagnano le edizioni della *Summa* di Rolandino. Cfr., su quest'ultimo autore: MORELLI - TAMBA 2012; TAMBA 2013.

⁴³ Cfr. MENZINGER 2013 e MURANO 2016.

Ci sembra dunque opportuno riportare integralmente tale *forma inquisitionis*, secondo l'edizione critica dell'*Ordo* realizzata da Ludwig Wahrmund, nel 1916⁴⁴. Si noterà che il testo in parola si presenta ricco di errori e incongruenze, sottolineati dai numerosi *sic!* apposti dall'editore:

«Forma inquisitionis, quando proceditur contra singularem personam: inquirere intenditur (sic!) talis vicarius talem contra F. praestitutus taliter (sic!) ecclesiae eo, quod ad aures suas fama immo ventis scandalo referente pervenit ipsum de anno et mensem (sic!) tali contra suae dignitatis luculentiam contra etiam sacrorum canonum instituta aliqua enormia fuisse (sic!); quibus omnibus et eis dependentibus extraneis examinatis et inquisitis et discussis dictus Vicarius intendit contra eos procedere iusticia mediante. Haec sunt capitula, super quibus intendit inquirere: primo, quod lusit taxillis vim Vicarius super (sic!) potestas statuatur reo terminum ad se defendendum et deliberandum detque ei capitula et libellum inquisitionis »⁴⁵.

Nella formula notiamo la presenza di numerosi tra gli elementi costitutivi di quello che sarà il *titulus inquisitionis* nel suo assetto definitivo. Ci riferiamo in particolare all'indicazione del magistrato inquirente, all'individuazione dell'inquisito, alla *narratio* (con il riferimento – giova sottolinearlo – all'elemento della *fama*), e infine all'*intentio*. È peraltro doveroso segnalare la sussistenza di qualche perplessità circa il fatto che la *forma inquisitionis* testé riportata appartenga alla stesura originale dell'*Ordo*. Tali perplessità derivano dal fatto che la formula è presente in nota solo nell'unica edizione a stampa dell'opera, risalente al 1577⁴⁶, e resta pertanto la possibilità che si tratti di una aggiunta seriore.

6 ... alla *Summa de maleficiis* di Bonifacio Antelmi

Priva di perplessità è invece l'affermazione che indica nella *Summa de maleficiis* di Bonifacio Antelmi il primo testo dottrinale concernente la giustizia punitiva secolare nel quale si riconosca al *titulus inquisitionis* un ruolo di primo piano nell'economia del processo penale.

La *Summa* di Antelmi condivide con il *tractatus* di Alberto Gandino il primato di più risalente e completa esposizione dei nuovi assetti assunti dalla giustizia penale laica verso la fine del XIII secolo⁴⁷. Composta intorno al 1301, ed erroneamente at-

⁴⁴ *Ordo Iudiciarius des Aegidius De Fuscarariis*.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 156 nota 9.

⁴⁶ *Ordo iudiciarius in foro ecclesiastico*. Cfr. *Ordo Iudiciarius des Aegidius De Fuscarariis*, pp. 21-22.

⁴⁷ Cfr. MAFFEI 1979, p. 2; MAFFEI 1980, in particolare pp. 240-241 e 245-246; MAFFEI 2013a, p. 78. Cfr. inoltre: DEZZA 2021; DEZZA cds.

tribuita nelle edizioni a stampa a Bonifacio Vitalini⁴⁸, l'opera restituita da Domenico Maffei all'Antelmi⁴⁹ rappresenta un testo di straordinario interesse come tramite per la conoscenza di un periodo cruciale nello sviluppo, in Italia e in Europa, del modello penale bassomedievale.

Uno dei caratteri distintivi dell'opera di Antelmi è rappresentata dal fatto che – al contrario di quanto sembra accadere nell'opera di Gandino – l'autore annette particolare importanza ai formulari relativi alle varie tappe e ai vari adempimenti del processo penale. I capitoli dell'opera sono infatti sempre corredati da modelli ed esempi di tali formule, desunte con ogni probabilità dalla personale esperienza giudiziaria dell'autore (attestato – giova rammentarlo – come giudice in area toscano-umbra dalla fine del Duecento al secondo decennio del Trecento)⁵⁰.

In ordine al tema trattato in questa sede, è da sottolineare il fatto che Antelmi offra al lettore una pluralità di modelli del *titulus inquisitionis*, che conviene prendere ora in considerazione. Avvertiamo peraltro il cortese lettore che in questa sede utilizzeremo non le edizioni a stampa apparse sotto il nome di Bonifacio Vitalini ma alcuni dei manoscritti della *Summa*⁵¹, e questo in quanto tali manoscritti riportano per esteso quanto invece nelle edizioni a stampa è oggetto di tagli o di abbreviazioni, imputabili al fatto che tali edizioni risalgono a un'epoca nella quale il formulario del *titulus inquisitionis* era ormai ben conosciuto agli operatori del diritto e poteva dunque essere riprodotto anche in forma sintetica.

Il primo modello offerto da Antelmi risulta quasi sovrapponibile a quello consolidatosi nella pratica bolognese di fine Duecento e a quello che sarà più tardi messo a frutto da Ferrari e Gambiglioni, e corrisponde dunque a quello che in precedenza abbiamo definito *standard*. Esso presenta i cinque passaggi che abbiamo imparato a conoscere, preceduti dalla consueta *invocatio* espressa dalla formula *in nomine Domini amen*⁵².

⁴⁸ Nel periodo intercorso tra l'incunabolo milanese del 1499 (BONIFACIUS DE VITALINIS, *Opus*) e l'ultima edizione nota a chi scrive del 1604 (BONIFACIUS VITALINI, *De maleficiis*), l'opera dello pseudo-Vitalini viene riedita in una ventina di occasioni in tutti i più importanti centri editoriali europei dell'epoca (Milano, Venezia, Caen, Lione, Francoforte).

⁴⁹ MAFFEI 1980, pp. 240 e 245.

⁵⁰ Rinviamo, sul punto, alla bibliografia citata a nota 47.

⁵¹ Quattro sono i manoscritti segnalati in MAFFEI 1980, p. 240, nota 12: Bologna, Collegio di Spagna (CSBo), cod. 124; Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana (BMLFi), *Biscioni* 4; Laon, Bibliothèque municipale, *Ancienne Abbaye Saint-Martin*, cod. 396; Kremsmünster, Stiftsbibliothek, cod. 230. A questi manoscritti possiamo ora aggiungere un quinto rilevante testimone presente nel codice *Reg. lat. 1126* della Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV).

⁵² Si rinvia in argomento, e per ulteriori ragguagli bibliografici, a MONTINI 2003.

I cinque passaggi si presentano nella seguente forma⁵³.

- a) Indicazione del giudice: «Hec est inquisitio que fit et fieri intenditur per nobilem virum dominum A. potestatem civitatis Mantue».
- b) Indicazione dell'inquisito: «contra L. filium talis de tali loco».
- c) *Narratio* (contenente il riferimento alla *fama*): «in eo et super eo quod ad aures domini potestatis et sue curie et fama publica sepe deferente⁵⁴ pervenit quod sub anno Domini M^occci ind. viii videlicet secunda die mensis aprilis in civitate Mantue in quarterio maiori in contrata Sancti Leonardi⁵⁵ ante domum talem⁵⁶ penes M. ab una parte et P. ab altera, insultavit et insultum fecit predictus L. contra Io. filium Dyni de Suzaria⁵⁷ et ipsum percussit et vulneravit cum uno cultello feritorio in facie, ex cuius percussione et vulnere sanguis exivit».
- d) *Intentio*: «super quibus omnibus et generaliter super omnibus aliis dependentibus, choerentibus et connexis dictus dominus potestas cum sua curia inquirere et requirere intendit prefatum L. repertum culpabilem de predictis vel aliquo predictorum punire et condepnare secundum formam iuris et statutorum communis et omni alia via iuris et modo quibus melius fieri potest et debet».
- e) *Incoatio* o *formatio*: «formata fuit inquisitio per dictum dominum potestatem pro tribunali sedente in palatio dicti communis ad ius reddempdum die X mensis aprilis».

Come accennato, la *forma inquisitionis* testé descritta è seguita nell'opera di Antelmi da altri cinque esempi che mette conto descrivere brevemente.

I primi due segnalano alcune possibili modifiche strutturali rispetto al modello *standard*. In uno la data è posta in testa al *titulus*, come nella documentazione bolognese degli anni Ottanta del Duecento, mentre la *formatio* e l'*incoatio* sono fuse in un'unica clausola⁵⁸. Nell'altro l'*incoatio* è collocata come primo dei cinque passaggi, che per il resto non mutano per forma e contenuti⁵⁹.

⁵³ Si utilizza come fonte principale BAV, *Reg. lat.* 1126, f. 71v (p. 156 del codice).

⁵⁴ CSBo, cod. 124, f. 182v: «fama publica precedente».

⁵⁵ BMLFi, *Biscioni* 4, f. 52r: «in contrata Sancti Filippi».

⁵⁶ *Ibidem* e CSBo, cod. 124, f. 182v: «in via publica ante domum heredum magistri Federici Medici».

⁵⁷ L'inciso «filium Dyni de Suzaria» è presente solo in BAV, *Reg. lat.* 1126.

⁵⁸ BAV, *Reg. lat.* 1126, ff. 71v-72r (pp. 156-157 del codice): «In nomine Domini amen. Anno Domini M. etc. die tali etc. Inquisitio que fit et fieri intenditur per nobilem virum dominum A. potestatem Mantue et suam curiam contra Io. filium P. de Suzaria in eo et super eo quod dictus Io. insultavit

Questi due modelli parzialmente alternativi sono seguiti da tre ulteriori esempi che mostrano un *titulus inquisitionis* del tutto corrispondente nella struttura a quello *standard* e che hanno in realtà lo scopo di fornire ai giudici il formulario da utilizzare in occasione di alcuni tra i reati che all'epoca dovevano risultare di maggiore diffusione. Il primo tra questi riguarda in effetti un caso di violenza carnale⁶⁰, il secondo un furto notturno⁶¹, e il terzo una inquisizione condotta nei confronti di soggetti notoriamente dediti ad atti di brigantaggio e banditismo, descritti come «publicos et famosos latrones et stratarum robatores et assuetos publice et palam per vim homines et personas in strata publica sepius derobare et spoliare»⁶².

et insultum fecit contra M. filium talis, irato animo et malo modo, et ipsum percussit et vulneravit cum uno spontono in corpore ipsius, ex qua percussione et vulnere dictus mortuus est. Et predicta fuerunt in civitate Mantue in contrata Sancti Nicolai ante domum N. penes talem ab uno latere et talem ab altero etc. Super omnibus et generaliter super omnibus formata fuit inquisitio per dictum dominum potestatem pro tribunali sedentem in palatio dicti communis ad ius redendum die tali etc. ».

⁵⁹ *Ibidem*: «Formata inquisitio fuit per dominum A. potestatem Mantue ad banchum maleficiorum in palatio dicti communis Mantue etc. Hec est inquisitio que fit et fieri intenditur per nobilem virum dominum A. potestatem Mantue et suam curiam maleficiorum contra talem filium talis in eo et super eo quod predictus talis noctis tempore per vim et armata manu vel cum armis offendibilibus et defendibilibus, videlicet panzeria, gladio etc. intravit domum Io. filii B. de Asandris et ipsum percussit et vulneravit in capite et in pectore pluribus percussionibus et vulneribus ex quibus sanguis exivit et mortuus est. Et predicta fuerunt in civitate Mantue in tali contrata in domo predicti Io. penes A. ab uno latere et B. ab alio sub anno Domini M^occci, indictione tali. Super quibus omnibus et generaliter etc. ».

⁶⁰ *Ibidem*: «Inquisitio que fit et fieri intenditur per nobilem virum dominum A. honorabilem potestatem Mantue ex suo officio et sue curie maleficiorum contra et adversus M. filium P. de [talibus pro] tribunali curie Mantue, in eo et super eo quod prefatus M. noctis tempore et per vim intravit domum habitationis Io. filii N. Ferrarii et ibi invenit dominam Catellinam uxorem eius et ipsam per vim proiecit in terram et violenter et carnaliter ipsam cognovit committendo adulterium cum ea contra ipsius domine volumptatem. Et predicta fuerunt in civitate Mantue in tali contrata in dicta domo talis penes A. ab uno latere et B. ab alio de anno et mense madii Mccc prima indictione. Super quibus omnibus et generaliter etc. Formata fuit inquisitio per dictum potestatem pro tribunali sedentem in palatio dicti communis Mantue ad ius reddendum die x mensis maii ».

⁶¹ *Ibidem*: «Inquisitio que fit et fieri intenditur per nobilem virum dominum P. de Tholomeis de Senis honorabilem potestatem civitatis Cremone et suam curiam contra et adversus Io. filium A. de Portiolo districtus Cremone in eo et pro eo et super eo quod dictus Io noctis tempore furtive et furandi animo intravit domum heredum A. de dicto loco et [de] dicta domo posita in dicto loco penes talem ab uno latere et talem ab alio extrassit et furatum fuit duos boves pili rubei et unum equum signatum in fronte et duo linreamina contra velle et voluntatem dicti A. Super quibus omnibus et generaliter super omnibus aliis dependentibus et connexis etc. Et predicta fuerunt anno Domini etc. Formata fuit dicta inquisitio etc. ».

⁶² *Ibidem*: «Hec est inquisitio que fit et fieri intenditur per nobilem virum dominum talem de tali loco potestatem Mantue et suam curiam contra Io. filium talis de tali loco et M. filium P. de Saviola eiusdem civitatis et talem et talem publicos et famosos latrones et stratarum robatores et assuetos publi-

I destinatari privilegiati dei modelli testé descritti e più in generale della *Summa* di Antelmi sono i giudici e gli *assessores* che operano nelle curie municipali. È lo stesso autore a dichiararlo esplicitamente quando, proprio nell'introdurre i vari esempi di *titulus inquisitionis* ora rammentati, ricorda che l'*inquisitio* si può formare «multis modis secundum quod qualitas delicti requirit», e che egli intende offrire alcune di tali *formae* allo scopo di istruire quegli stessi *rudes assessores*⁶³ che a più riprese nelle sue pagine sono oggetto di pesanti invettive per la loro ignoranza e insipienza⁶⁴.

Il dato che peraltro maggiormente rileva in questa sede concerne il fatto che proprio la *Summa de maleficiis* di Bonifacio Antelmi sembra costituire il punto di arrivo nella evoluzione del formulario del processo inquisitorio, e in particolare del suo adempimento chiave, rappresentato appunto dal *titulus inquisitionis*. Come abbiamo visto, nel corso del Duecento tale formulario aveva mostrato una continua evoluzione, che in questa sede è stato possibile accennare solo per sommi capi e i cui tempi e modi future ricerche potranno ulteriormente precisare e approfondire. Dal primo Trecento in poi (e a Bologna già negli ultimissimi anni del Duecento) il formulario sembra invece consolidarsi definitivamente in una struttura e con clausole che sono destinate a perpetuarsi immutate per secoli e che saranno le stesse testimoniate, in progresso di tempo, dalle opere di Ferrari, di Gambiglioni e di numerosi altri autori maggiori o minori, come ad esempio Lorenzo Priori.

La *Summa* antelmina ci consente dunque di porre un punto fermo in una vicenda plurisecolare, che solo negli ultimi decenni ha iniziato a essere meglio compresa in tutti i suoi complessi intrecci grazie a numerosi e importanti approfondimenti storiografici. In particolare, l'opera del giudice mantovano segnala la definitiva penetrazione negli ambiti della dottrina criminalistica di quanto era stato elaborato nella prassi giudiziaria, affiancandosi così al ben più noto *tractatus* di Alberto Gandino

ce et palam per vim homines et personas in strata publica sepius derobare et spoliare, in eo et super eo quod predicti et quilibet predictorum de anno et mense presenti in strata publica per quam itur Brisiam in territorio et districtu Perusii in districtu Mantue insultaverunt derobaverunt et spoliaverunt Io. filium A. de Secundino Deis de uno equo baio stellato in fronte et de uno mantello de blaveto et de uno collarino feltri et de quibusdam aliis rebus quas secum habebat. Super quibus omnibus et generaliter super omnibus aliis etc. Et predicta fuerunt anno Domini etc. Formata fuit dicta inquisitio etc.».

⁶³ *Ibidem*, f. 71v: «Formari potest inquisitio multis modis secundum quod qualitas delicti requirit et ad instructionem rudium assessorum aliquas formas scribere intendo in hunc modum».

⁶⁴ Una di tali invettive precede immediatamente il passo riportato nella nota precedente: «Sed mali assessores et protervi et ignorantes iura et vilipendentes Deum et iustitiam non observant predicta; et tales non possunt dici iudices si non habent in se iustitiam et si eam non observant, ut Extra de verborum significatione, c. forus, § iudex [X 5, 40, 10]». In CSBo, cod. 124, f. 182v, il passo testé riportato presenta la seguente aggiuntà: «Immo isti tales non iudices sed palatini canes nuncupari merentur».

come prezioso punto di riferimento per ricostruire la complessa cronologia e il merito dei mutamenti formali e sostanziali che segnano l'amministrazione della giustizia penale in età bassomedievale.

FONTI

BOLOGNA, COLLEGIO DI SPAGNA (CSBo)

– codd. 82, 124.

CITTÀ DEL VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA (BAV)

– *Reg. Lat.* 1126.

FIRENZE, BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA (BMLFi)

– *Biscioni* 4.

KREMSMÜNSTER, STIFTSBIBLIOTHEK

– cod. 230.

LAON, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

– *Ancienne Abbaye Saint-Martin*, cod. 396.

BIBLIOGRAFIA

AIMONE 1994 = P.V. AIMONE, *Il processo inquisitorio: inizi e sviluppi secondo i primi decretalisti*, in « Apollinaris », 67 (1994), pp. 591-634.

Amministrazione della giustizia penale 2004 = *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, I, *Lorenzo Priori e la sua Pratica Criminale*, a cura di G. CHIODI - C. POVOLO, Sommacampagna 2004 (Nordest nuova serie, 23).

ANTONIELLA - CARBONE 2004 = A. ANTONIELLA - L. CARBONE, *Gli atti criminali dei giudicanti fiorentini di Arezzo. I Libri malleficiorum dalle Capitolazioni del 1384 a quelle del 1530*, in *La diplomazia dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatie, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83), pp. 345-360.

Autographa 2012 = *Autographa*, I, 1, *Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XVI med.)*, a cura di G. MURANO, Bologna 2012.

BASSANI 2021 = A. BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/1), pp. 177-204.

- BIROCCHI 2013 = I. BIROCCHI, *Rolandino Passeggeri (Passaggeri)*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi*, 2013, II, pp. 1717-1720.
- BONIFACIUS DE VITALINIS, *Opus* = BONIFACIUS DE VITALINIS [BONIFACIO ANTELMÍ], *Opus super maleficiis*, Milano, Scinzenzeler, 1499.
- BONIFACIUS VITALINI, *De maleficiis* = BONIFACIUS VITALINI [BONIFACIO ANTELMÍ], *De maleficiis*, Francoforte, Spiess, 1604.
- CHIODI 2018 = G. CHIODI, *La costituzione Qualiter et quando (c. 8) e l'ordo inquisitionis nella canonistica medievale*, in *The Fourth Lateran Council and the Development of Canon Law and the ius commune*, a cura di A.A. LARSON - A. MASSIRONI, Turnhout 2018 (*Ecclesia militans*, 7), pp. 281-305.
- Codici del Collegio di Spagna di Bologna* 1992 = *I codici del Collegio di Spagna di Bologna*, a cura di D. MAFFEI - E. CORTESE - A. GARCÍA Y GARCÍA - C. PIANA - G. ROSSI, Milano 1992 (*Orbis academicus*, 5).
- DEZZA 2013 = E. DEZZA, *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia 2013 (Didattica e formazione).
- DEZZA 2021 = E. DEZZA, *Le origini della legge penale nella Summa de maleficiis di Bonifacio Antelmi*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, 3 (2021), pp. 125-133.
- DEZZA cds = E. DEZZA, *Un decalogo per il buon giudice. Il Proemio alla Summa de maleficiis di Bonifacio Antelmi (1301)*. Atti del Congresso L'arte di giudicare. Percorsi ed esperienze tra letteratura, arti e diritto, Verona, 15-16 dicembre 2017, in corso di stampa.
- Dizionario Biografico dei Giuristi* 2013 = *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, dir. da I. BIROCCHI - E. CORTESE - A. MATTONE - M.N. MILETTI, Bologna 2013 (Fuori collana).
- FIORI 2012 = A. FIORI, *Quasi denunciante fama: sull'introduzione del processo tra rito accusatorio e inquisitorio*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, 3, Straf- und Strafprozessrecht, hrsg. M. SCHMOECKEL - O. CONDORELLI - F. ROUMY, Köln-Weimar-Wien 2012 (*Norm und Struktur*, 37.3), pp. 351-367.
- FUGAZZA 2017 = E. FUGAZZA, *Pavia, 1249. Publica fama e culpa nel processo contro i custodi del carcere*, in « Italian Review of Legal History », 2 (2017), pp. 1-15.
- GARLATI 2016 = L. GARLATI, *Per una storia del processo penale: le Pratiche criminali*, in « Rivista di Storia del diritto italiano », LXXXIX (2016), pp. 61-109.
- KANTOROWICZ 1907 = H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, 1, *Die Praxis. Ausgewählte Strafprozessakten des Dreizehnten Jahrhunderts nebst Diplomatischer Einleitung*, Berlin 1907.
- KANTOROWICZ 1926 = H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, 2, *Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de Maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig 1926.
- LETT 2016 = D. LETT, *Écrire, lire et représenter la violence dans les registres judiciaires des communes italiennes au début du XV^e siècle*, in *Figures de l'autorité médiévale. Mélanges offerts à Michel Zimmermann*, sous la direction de P. CHASTANG - P. HENRIET - C. SOUSSEN, Paris 2016 (*Histoire ancienne et médiévale*, 142), pp. 103-120.
- LETT 2021 = D. LETT, *I registri della giustizia penale (libri maleficiorum) nei comuni italiani (secoli XII-XV)*. *Strutture, procedure, pratiche sociali*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*. Atti del convegno, Roma, 6-8 giugno 2017, a cura di D. LETT, Roma 2021 (*Collection de l'Ecole française de Rome*, 580), pp. 1-33.

- MAFFEI 1979 = D. MAFFEI, *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento. Iacopo di Belviso in Provenza?*, Frankfurt am Main 1979 (Ius commune. Sonderhefte, 10).
- MAFFEI 1980 = D. MAFFEI, *Profilo di Bonifacio Ammannati giurista e cardinale*, in *Genèse et débuts du Grand Schisme d'Occident*. Avignon, 25-28 septembre 1978, Paris 1980 (Colloques internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, 586), pp. 239-251; anche in ID., *Studi di storia delle università e della letteratura giuridica*, Goldbach 1995 (Bibliotheca Eruditorum, 1), pp. 145*-157*, con addenda alle pp. 533*-534*.
- MAFFEI 2013a = P. MAFFEI, *Antelmi (pseudo-Vitalini), Bonifacio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi*, 2013, I, p. 78.
- MAFFEI 2013b = P. MAFFEI, *Gambiglioni, Angelo (de Gambilionibus, Aretino, d'Arezzo)*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi* 2013, I, pp. 939-941.
- MAFFEI - MAFFEI 1994 = D. MAFFEI - P. MAFFEI, *Angelo Gambiglioni giureconsulto aretino del Quattrocento. La vita, i libri, le opere*, Roma 1994 (Biblioteca della Rivista di Storia del Diritto italiano, 34).
- MASSETTO 2013 = G.P. MASSETTO, *Ferrari, Giovanni Pietro*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi* 2013, I, pp. 842-843.
- MENZINGER 2013 = S. MENZINGER, *Foscarari Egidio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi* 2013, I, pp. 893-894.
- MIGLIORINO 1985 = F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985.
- MIGLIORINO 2011 = F. MIGLIORINO, « *La Grande Hache de l'histoire* ». *Semantica della fama e dell'infamia*, in *Fama e publica vox nel Medioevo*. Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della XXI edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno, Ascoli Piceno, 3-5 dicembre 2009, a cura di I. LORI SANFILIPPO - A. RIGON, Roma 2011 (Atti del premio internazionale Ascoli Piceno, s. III, 21), pp. 5-21.
- MILETTI 2015 = M.N. MILETTI, *Le pratiche criminali di Pietro Follerio. Giustizia e poteri nel Mezzogiorno italiano del Cinquecento*, in *Burocracia, poder político y justicia. Libro-homenaje de amigos del profesor José María García Marín*, coordinadores M. TORRES AGUILAR - M. PINO ABAD, Madrid 2015, pp. 495-530.
- MONTINI 2003 = G.P. MONTINI, *L'invocazione del nome di Dio nella sentenza*, in « Periodica de re canonica », 92 (2003), pp. 653-706.
- MORELLI - TAMBA 2012 = G. MORELLI - G. TAMBA, *Pietro d'Anzola*, in *Autographa* 2012, pp. 32-34.
- MURANO 2012a = G. MURANO, *Angelo Gambiglioni d'Arezzo*, in *Autographa* 2012, pp. 210-212.
- MURANO 2012b = G. MURANO, *Rolandino Passaggeri*, in *Autographa* 2012, pp. 27-31.
- MURANO 2016 = G. MURANO, *Egidio Foscherari*, in *Autographa*, I, 2, *Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XV)*, a cura di G. MURANO, Bologna 2016, pp. 45-48.
- Ordo Iudiciarius des Aegidius De Fuscarariis* = *Der Ordo Iudiciarius des Aegidius De Fuscarariis*, hrsg. L. WAHRMUND, Innsbruck 1916 (Quellen zur Geschichte des Römisch-Kanonischen Processes im Mittelalter, III Band, I Heft).
- Ordo iudiciarius in foro ecclesiastico* = *Ordo iudiciarius in foro ecclesiastico Egidii Fuscararii bonon. decretorum doctoris excellentissimi*, Bononiae, apud Joannem Rossium, 1577.

- PENNINGTON 2016 = K. PENNINGTON, *Introduction to the Courts*, in *The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law*, edd. By W. HARTMANN - K. PENNINGTON, Washington 2016 (History of Medieval Canon Law, 33), pp. 3-29.
- PIFFERI 2012 = M. PIFFERI, *La criminalistica*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Ottava appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, direttori scientifici P. CAPPELLINI - P. COSTA - M. FIORAVANTI - B. SORDI, Roma 2012, pp. 141-148.
- POVOLO 2013 = C. POVOLO, *Priori, Lorenzo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi* 2013, II, p. 1628.
- PRIORI 1738 = L. PRIORI, *Pratica criminale secondo le leggi della Serenissima Repubblica di Venezia*, in Venezia, per Gasparo Girardi, 1738.
- ROLANDINUS = ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS *Summa totius artis notariae*, Venetiis 1546 (rist. anast. Bologna 1977).
- SBRICCOLI 2002 = M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. FIORAVANTI, Roma-Bari 2002 (Manuali Laterza, 171), pp. 163-205; anche in M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 88), I, pp. 3-46.
- TAMBA 2013 = G. TAMBA, *Pietro d'Anzola*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi* 2013, II, pp. 1580-1581.
- THÉRY 2003 = J. THÉRY, *Fama: l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisiteur (XIIe-XIVe siècle)*, in *La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, sous la direction de B. LEMESLE, Rennes 2003, pp. 119-147.
- VACCARI 1925 = P. VACCARI, *Giovanni Pietro De Ferraris e la "Practica Papiensis"*, in *Contributi alla Storia dell'Università di Pavia*, Pavia 1925, pp. 307-324.
- VALLERANI 1991 = M. VALLERANI, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia 1991.
- VALLERANI 2007 = M. VALLERANI, *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. PRODI, Bologna 2007 (Percorsi), pp. 93-111.
- VALLERANI 2008 = M. VALLERANI, *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, in *L'Enquête au Moyen Âge, études réunies par C. GAUVARD*, Rome 2008 (Collection de l'École française de Rome, 399), pp. 123-142.
- VALLERANI 2009 = M. VALLERANI, *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in « *Rechtsgeschichte* », 14 (2009), pp. 40-61.
- VALLERANI 2012 = M. VALLERANI, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 109), I, pp. 275-314.
- VALESCCHI 2021 = C. VALESCCHI, « per viam inquisicionis ». *Note sul processo criminale a Milano in un'età di transizione*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/1), pp. 127-176.
- VARALDA 2016 = C.E. VARALDA, *Il contributo di Innocenzo III alla formazione della cultura giuridica occidentale: in particolare in relazione al noto principio «rei publicae interest ne crimina remaneant impunita»*, in « *Vergentis* », 3 (2016), pp. 145-169.

ZORDAN 1976 = G. ZORDAN, *Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de maleficiis di Angelo Gambiglioni*, Padova 1976 (Publicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, 77).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

A partire dal XIII secolo nell'amministrazione della giustizia penale si assiste alla progressiva affermazione e diffusione del modello inquisitorio, in un primo tempo nell'area della giustizia ecclesiastica e subito dopo negli ambiti della giustizia secolare (e segnatamente municipale). Questa affermazione è accompagnata dalla formazione di appositi formulari che tendono con il tempo a standardizzarsi e a divenire tralatizi. Alla progressiva elaborazione di tali formulari partecipano in vario modo i notai attivi negli organi della giustizia ecclesiastica e secolare, i giudici che nella loro quotidiana attività lavorano a stretto contatto con i notai, e infine i giuristi, e segnatamente i criminalisti, chiamati da un lato a uniformare e a dare veste definitiva alle formule elaborate dalla pratica, e dall'altro a porre in relazione tali formule con i principali riferimenti normativi dell'epoca (*ius commune, ius canonicum, iura propria*). Questo contributo intende delineare l'evoluzione di questi formulari, mettendo a frutto fonti di natura sia dottrinale che documentaria, con specifica attenzione per il formulario del *titulus inquisitionis*, il più importante tra gli adempimenti scritti del processo penale inquisitorio. L'arco temporale preso in considerazione va dal XIII al XVI secolo, quando il principale modello processuale penale di riferimento ha ormai definitivamente assunto caratteri pienamente inquisitori, come testimoniato con piena evidenza dalla dottrina e dalla prassi cinquecentesche.

Parole significative: *titulus inquisitionis*, giustizia penale, dottrina penale, processo accusatorio, processo inquisitorio, formulari processuali.

Starting from the thirteenth century, in the administration of criminal justice we witness the progressive affirmation and diffusion of the inquisitorial model, first in the area of ecclesiastical justice and immediately after in the areas of secular justice (especially municipal). This affirmation is accompanied by the formation of specific forms which tend to become standardized over time. The notaries active in ecclesiastical and secular justice, the judges working in their daily activities closely with notaries, and finally the jurists, and in particular the criminalists, participate in the progressive elaboration of these forms. They all are called to standardize and give definitive form to the formulas developed by practice, and to relate these formulas with the main normative references of the time (*ius commune, ius canonicum, iura propria*). This contribution intends to outline the evolution of these forms, making use of both doctrinal and documentary sources, with specific attention to the form of the *titulus inquisitionis*, the most important of the written documents of the inquisitorial criminal process. The time frame taken into consideration goes from the thirteenth to the sixteenth century, when the main criminal procedural model of reference has definitively assumed fully inquisitorial characteristics, as evidenced by sixteenth-century doctrine and practice.

Keywords: *titulus inquisitionis*, Criminal Justice, Criminal Doctrine, Accusatory Trial, Inquisitorial Process, Procedural Forms.

NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

finito di stampare agosto 2022

C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)